



INAF
ISTITUTO NAZIONALE
DI ASTROFISICA

Osservatorio Astronomico di Roma
DIREZIONE

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento del servizio triennale di Manutenzione dei presidi antincendio e di primo soccorso della sede di Monte Porzio Catone dell'INAF-Osservatorio Astronomico di Roma, da affidare mediante trattativa diretta sul "MEPA" ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 1 comma 1 lettera a) del D.L. 120/2020 e ss.mm.ii. previa indagine di mercato - Impegno di spesa.

IL DIRETTORE DELL' INAF - OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI ROMA

VISTA la Legge del 29 dicembre 2022, n. 197 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 dicembre 2022 che contiene "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025**";

VISTA la Legge del 30 dicembre 2021, n. 234, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 dicembre 2021 che contiene "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024**";

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, numero 178, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale del 30 dicembre 2020, che contiene "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023**";

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, numero 160, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale del 30 dicembre 2019, che contiene "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022**";

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, numero 145, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana lunedì 31 dicembre 2018, che contiene "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021**", in particolare l'Art. 1 comma 130, che modifica l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come segue:

- "per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale di committenza regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure";

VISTA la Legge 23 dicembre 2000, numero 388, che contiene le "**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per l'anno 2001)**" ed in particolare, l'articolo 58;

VISTA la Legge 7 agosto 1999, numero 488, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene le "**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per l'anno 2000)**" ed in particolare, l'articolo 26;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene "**Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**", ed, in particolare gli articoli 4, 5 e 6;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene "**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche**" ed, in particolare, gli articoli 1, 2, 4, 16 e 17;

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il **“Riordino dell’Istituto Nazionale di Astrofisica”**, come modificato e integrato dallo **“Allegato 2”** del Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, numero 38, che, tra l’altro, istituisce, ai sensi dell’articolo 1 della Legge 6 luglio 2002, n. 137, lo **“Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica”**;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il **“Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165”**;

VISTO il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, numero 91, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene alcune **“Disposizioni in materia di adeguamento e di armonizzazione dei sistemi contabili, in attuazione dell’articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196”**;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, Codice dei contratti pubblici, Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, con il quale sono state emanate alcune **“Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50”**, in particolare, gli articoli 35 e 36, i quali prevedono che:

- le “...soglie di rilevanza comunitaria, per i lavori, servizi e forniture, sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea”;
- le “...stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità:
 - a) **per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria;**
 - b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
 - c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata di cui all’articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, fermo restando che l’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
 - d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso

sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

- e) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8.

VISTO il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, che contiene "**Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 luglio 2012, numero 94, ed, in particolare, l'articolo 7, che ha modificato l'articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l'altro, che:

- nel rispetto del "...sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della Legge 23 dicembre 1999, numero 488, e successive modificazioni, e 58 della Legge 23 dicembre 2000, numero 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, numero 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni Quadro...";
- le "...amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" di cui all'articolo 328, comma 1, del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207...";
- fermi restando "...gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure...";

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, che contiene "**Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, ed, in particolare, l'articolo 11, che disciplina gli "**Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione**", e che dispone, tra l'altro, che, qualora "...non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazioni delle disposizioni sui parametri contenuti nell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488, sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale...";

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, che contiene "**Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, ed, in particolare, l'articolo 1, il quale, tra l'altro, ribadisce che: "...i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488, ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla "**Consip Società per Azioni**" sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità

e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza" e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019 "**Decreto sblocca cantieri**", convertito dalla legge n. 55 del 14 giugno 2019, e s.m.i., in particolare alle modifiche apportate all'articolo 36 del codice degli appalti nello specifico a quelle di cui al comma 2, lettere b, c, e d; al comma 5; al comma 6-bis; al comma 7 e al comma 9;

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante "**Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**", coordinato con la Legge di conversione del 24 aprile 2020 n. 27;

VISTO il Decreto Legge del 19 maggio 2020 n. 34 recante "**Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19**";

VISTO Il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77, c.d. decreto semplificazioni bis, nel solco di quanto precedentemente disposto dal decreto semplificazioni, proroga l'efficacia delle norme previste nella legge 120/2020 in materia di affidamenti diretti e procedure negoziate sotto-soglia **estese a tutte le determine o atti di avvio del procedimento adottate entro il 30 giugno 2023**. Che prevede e dispone:

- gli affidamenti diretti di servizi e forniture (compresi servizi di ingegneria e architettura) sono consentiti fino a 139mila euro;
- la procedura negoziata senza bando di gara per lavori di importo pari e superiore a 150mila euro e fino a 1 milione di euro ovvero per servizi e forniture di importo pari o superiore a 139 mila euro e fino alla soglia comunitaria con previa consultazione di almeno 5 operatori se esistenti ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alla soglia comunitaria, 5.350 milioni di euro.

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, numero 97, con il quale è stato emanato il "**Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70**", ed, in particolare, gli articoli 30, 31 e 32;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato emanato il "**Regolamento di esecuzione e di attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE**", limitatamente alle disposizioni normative non abrogate a seguito della entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50;

VISTA la Delibera n. 19 del 13 luglio 2001 del Consiglio Direttivo dell'INAF con la quale è stato costituito l'Osservatorio Astronomico di Roma come Struttura di ricerca a tempo indeterminato dello stesso Istituto, priva di personalità giuridica, ma dotata di autonomia scientifica, amministrativa e contabile, e se ne è stabilita la sede legale nel Comune di Monte Porzio Catone, provincia di Roma, Via Frascati n. 33;

VISTE le Linee Guide dell'ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del d. lgs. n. 50/2016 recanti: «**Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici**»;

VISTO il Decreto del Presidente **Prof. Nicolò D'Amico** dello "**Istituto nazionale di Astrofisica**" numero 3/2018 del 16 gennaio 2018 con il quale il **Dott. Lucio Angelo Antonelli** è stato nominato **Direttore** dello "**Osservatorio Astronomico di Roma**", con effetto dal 16 febbraio 2018, e per la durata di tre anni;

VISTO il Decreto n. 9 del 15 febbraio 2021 del Presidente **Prof. Marco Tavani** dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", nonché la determinazione n. 21 di pari data, a firma del Direttore Generale **Dott. Gaetano Telesio** del medesimo istituto, con la quale è stato conferito al **Dott. Lucio Angelo Antonelli** l'incarico di **Direttore** dello "**Osservatorio Astronomico di Roma**", per la durata di ulteriori tre anni;

VISTO il "**Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica**", adottato ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 4 Giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 2 dicembre 2004, numero 3, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300, ed, in particolare, gli articoli 16, 41, 43, 45, 51, 52 e 53;

VISTA la deliberazione del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di Amministrazione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ha modificato l'articolo 14 del predetto Regolamento;

VISTO il "**Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7, del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19 ottobre 2016, n. 107;

VISTO lo Statuto dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 25 maggio 2018, numero 42 ed entrato in vigore dal 24 settembre 2018;

VISTO il Decreto legislativo "9 aprile 2008, n. 81 *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" il quale, in particolare, stabilisce che:

- Ai sensi del comma 1, punto e) dell'articolo 64 "*gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento*";
- Ai sensi dei commi 1 e 2: dell'articolo 46 "*prevenzione incendi*":
 1. *La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.*
 2. *Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.*

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 10 marzo 1998 "*Criteria generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*";

VISTO l'allegato I del Decreto del Ministero della Salute del 15 luglio 2003 n. 388, recante il "**Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni**";

VISTO il Decreto Ministeriale 1° settembre 2021 "**Criteria generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81**";

VISTO il Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 "**Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici**";

VISTE le linee guida ANAC n.3 "**Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento d'appalti e concessioni (G.U. n.260 del 7 novembre 2017)**";

VISTO il comma 2 dell'articolo 111 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 che stabilisce che "*Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento e provvede anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali*";

VISTO il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante le "**Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione**";

VISTO l'articolo 102 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 che stabilisce che "*...per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento*";

CONSIDERATO necessario, in quanto obbligo di legge, procedere al rinnovo del contratto inerente al "**servizio di Manutenzione dei presidi antincendio e di primo soccorso della sede di Monte Porzio Catone dell'INAF Osservatorio Astronomico di Roma**";

VISTA la richiesta di spesa motivata, registrata al **protocollo n. 1880 del 04/10/2022**, presentata a firma del **Dott. Francesco Massaro**, dipendente in servizio presso lo "Osservatorio Astronomico di Roma" per "*l'affidamento alla ditta LUX FIRE SYSTEM S.r.l. del servizio di Manutenzione dei presidi antincendio e di primo soccorso della sede di Monte Porzio Catone dell'INAF Osservatorio Astronomico di Roma, dell'edificio principale dello "Osservatorio Astronomico di Roma"*";

CONSIDERATO che l'individuazione della ditta con cui effettuare l'affidamento diretto sul MEPA è stata preceduta da **un'indagine di mercato preliminare** con richieste inviate tramite PEC dal **Dott. Francesco Massaro** ai seguenti **quattro** operatori economici del settore, individuati tra le imprese

presenti sul MEPA, iscritti nella categoria “**Impianti antincendio**” del bando “**servizi**” e abilitati alla lettera g) dell’art. 1 comma 2 del D.M. 37/2008 “**Impianti di protezione antincendio**”:

- 1) Ditta **AIR FIRE S.p.a.**, con sede legale in Roma, Via Tenuta della Mistica, 33, c.a.p. 00155, PEC comunicazioni@pec.airfire.it (**riferimento invito PEC Protocollo n. 1680 del 08/09/2022**);
- 2) Ditta **MERCURI GESTIONE ANTINCENDIO S.r.l.**, con sede legale a Frascati (Roma), Via Santa Croce, 5, c.a.p. 00044, PEC: info@pec.antincendiomercuri.it (**riferimento invito PEC Protocollo n. 1681 del 08/09/2022**);
- 3) Ditta **CEPI T.A.A.S. S.r.l.**, con sede legale in Pomezia (Roma), Via della Solforata, km 10,750, c.a.p. 00071, PEC cepitaas@legalmail.it (**riferimento invito PEC Protocollo n. 1682 del 08/09/2022**);
- 4) Ditta **LUX FIRE SYSTEM S.r.l.**, con sede legale in Roma, Via del Muro Linari, 42, c.a.p. 00173, PEC luxfire@legalmail.it (**riferimento invito PEC Protocollo n. 1684 del 08/09/2022**);

ACCERTATO che, in ossequio al “*Principio di rotazione*”, i fornitori interpellati non sono stati né consultati per altri affidamenti né hanno beneficiato di contratti di appalto per il settore merceologico di interesse nei tre anni precedenti;

CONSIDERATO che nel termine stabilito per la presentazione delle offerte economiche, fissato per il giorno **23 settembre 2022**, erano pervenute tramite PEC le seguenti quattro offerte:

- 1) Ditta **MERCURI GESTIONE ANTINCENDIO S.r.l.** (Protocollo n. 0001808 del 22/09/2022);
- 2) Ditta **LUX FIRE SYSTEM S.r.l.** (Protocollo n. 0001813 del 23/09/2022);
- 3) Ditta **CEPI T.A.A.S. S.r.l.** (Protocollo n. 0001827 del 23/09/2022);
- 4) Ditta **AIR FIRE S.p.a.** (Protocollo n. 0001830 del 26/09/2022);

VISTE le offerte economiche pervenute, calcolate sulla base di un “Computo metrico” e di un “Capitolato tecnico” comune per tutte le ditte interpellate, dalle quali risultano i seguenti prezzi complessivi:

- 1) Ditta **LUX FIRE SYSTEM S.r.l.**: € **31.923,20** (38.946,30 IVA inclusa);
- 2) Ditta **AIR FIRE S.p.a.**: € **33.958,60** (41.429,49 IVA inclusa);
- 3) Ditta **MERCURI S.r.l.**: € **41.550,50** (50.691,61 IVA inclusa);
- 4) Ditta **CEPI T.A.A.S. S.r.l.**: € **49.992,00** (60.990,24 IVA inclusa)

CONSIDERATO che a seguito di una comparazione analitica tra le offerte pervenute è risultata più conveniente quella presentata dalla ditta **LUX FIRE SYSTEM S.r.l.**;

VERIFICATO il possesso dei requisiti della ditta **LUX FIRE SYSTEM S.r.l.** tramite acquisizione del DURC, del Certificato della Camera di Commercio e delle Annotazioni riservate dell’ANAC dai quali risulta la regolarità contributiva e assicurativa, l’assenza di annotazioni, l’assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse e il possesso della “lettera g)” ai sensi dell’articolo 1 comma 2 del D.M. 37/08;

VISTA la relazione riepilogativa dell’indagine preliminare, redatta dal Dott. Francesco Massaro, responsabile dell’istruttoria ed inviata tramite email in data 26 settembre 2022, nella quale si consiglia di procedere all’acquisizione del servizio mediante “**Trattativa diretta**” sul “**M.E.P.A.**” con la ditta **LUX FIRE SYSTEM S.r.l.**, con sede legale in Roma, Via del Muro Linari, 42, c.a.p. 00173 Roma, P.IVA 05087291000 – C.F. 05087291000, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo numero 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che:

- il contratto dovrà avere una **durata massima di 36 mesi**, eventualmente decorrenti dalla data del verbale di inizio dell'esecuzione contrattuale, redatto dal Direttore dell'esecuzione del contratto ovvero dal RUP oltre ad eventuali "*proroghe tecniche*" ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il pagamento dovrà avvenire in **6 (sei) rate semestrali posticipate**, previa verifica della regolarità contributiva (tramite DURC), fiscale e della conformità dell'esecuzione (tramite rilascio del Certificato di regolare esecuzione con esito positivo);

CONSIDERATO che all'importo previsto per il servizio, andrà aggiunta la somma di **Euro 600,00** per "*Oneri per la sicurezza*" di cui all'art. 26 del D.Lgs 81/2008, da ripartire in quote di uguale importo da attribuire ad ogni singola rata;

VISTA la PEC con Protocollo n° 440/VII/3 del 28/02/2023, inviata dal Dott. Francesco Massaro alla ditta LUX FIRE SYSTEM S.r.l. con la quale veniva chiesta conferma del prezzo praticato nell'Offerta n° 180-22/ CB del 22/09/2022 (Prot. INAF 1813 del 22/09/2022);

ACQUISITA tramite PEC con Protocollo n° 459 del 02/03/2023 dalla ditta LUX FIRE SYSTEM S.r.l. la conferma del prezzo praticato nella predetta offerta;

ACQUISITA la disponibilità dell'**Ingegnere Massimiliano Lisi**, Collaboratore tecnico degli Enti di Ricerca presso il Settore III dell'INAF-OAR ad assumere l'incarico di "**Direttore Operativo**" ai sensi dell'art. 111 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

VISTA la deliberazione del 29 dicembre 2022, numero 127, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio Annuale di Previsione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" per l'Esercizio Finanziario 2023;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel pertinente capitolo di spesa,

DETERMINA

Articolo 1. Di incaricare il **Dott. Francesco Massaro**, dipendente in servizio presso la sede dello "**Osservatorio Astronomico di Roma**" già nominato con determina del 27 marzo 2019 n. 66 quale "**Responsabile Unico del Procedimento**" per i "Lavori, Servizi generali e tecnici" ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e di conferirgli contestualmente l'incarico di "**Direttore dell'esecuzione del contratto**" ai sensi dell'art. 111, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che possiede le competenze necessarie a svolgere tali ruoli;

Articolo 2. di nominare l'**Ingegnere Massimiliano Lisi**, Collaboratore tecnico degli Enti di Ricerca in servizio presso lo "**Osservatorio Astronomico di Roma**", quale "**Direttore Operativo**" ai sensi dell'art. 111 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale coadiuverà il R.U.P. nel coordinamento, nella direzione e nel controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

Articolo 3. Di procedere tramite il sistema del "**Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA**" ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 numero 50 e successive modifiche ed integrazioni, per provvedere alla richiesta di quanto in oggetto, mediante **Trattativa diretta** nei confronti della ditta **LUX FIRE SYSTEM S.r.l.**, con sede legale in Roma, Via del Muro Linari, n.42, C.A.P. 00173 Roma, P.IVA e Codice fiscale n° 05087291000;

Articolo 4. Di stabilire che il pagamento avverrà in **6 (sei) rate** con cadenza semestrale posticipata, a seguito del ricevimento delle fatture elettroniche, riportanti, oltre al numero della RDO, i dati essenziali CIG e CUP, ed avverrà entro il termine di 60 giorni tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, previo rilascio dell'attestato di regolare esecuzione a firma del **Responsabile Unico del Procedimento**.

Articolo 5. Che la spesa complessiva di **Euro 39.678,30** IVA 22% e oneri per la sicurezza inclusi, sarà ripartita in più esercizi contabili come di seguito indicato:

- **Esercizio contabile 2023: Euro 6.613,05 inclusi IVA e Oneri per la sicurezza;**
- **Esercizio contabile 2024: Euro 13.226,10 inclusi IVA e Oneri per la sicurezza;**
- **Esercizio contabile 2025: Euro 13.226,10 inclusi IVA e Oneri per la sicurezza;**
- **Esercizio contabile 2026: Euro 6.613,05 inclusi IVA e Oneri per la sicurezza.**

Articolo 6. Per le successive attribuzioni degli importi per gli anni 2024, 2025 e 2026, si rimanda alla emissione delle successive determinazioni.

Articolo 7. Per le finalità di cui all'articolo 3 della presente Determina, è autorizzato l'impegno di spesa il cui importo ammonta ad **€ 6.613,05**, comprensivo dell'Imposta sul Valore Aggiunto e degli "Oneri per la sicurezza ex art. 26 D.Lgs 81/2008", che graverà sul "**Centro di Responsabilità Amministrativa**" **1.06** "Osservatorio di Roma", "**Codice Funzione Obiettivo**" **1.06.01** "Funzionamento", "**Capitolo**" **1.03.02.09.004** "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari" per l'esercizio contabile 2023.

IL DIRETTORE

Dott. Lucio Angelo Antonelli

Estensore: Francesco Massaro/M. A. L. Muscolino

Revisori: Elena Di Gianvito